

Direzione Contrattazione 1**Circolare n. 1/2024**

Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001

Loro indirizzi pec

OGGETTO: Art. 5 comma 1 del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del 4/12/2017, come integrato dall'art.1, comma 2 dell'analogo CCNQ sottoscritto il 30/11/2023

Il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione sottoscritto in data 30/11/2023 ha aggiunto un periodo al comma 1 dell'art. 5 (*Diritto di affissione*) dell'analogo CCNQ del 4/12/2017, prevedendo che le amministrazioni forniscano ai medesimi soggetti titolari del diritto di affissione ed a richiesta degli stessi, l'elenco degli eventuali indirizzi mail istituzionali del personale dipendente.

Detta previsione è stata oggetto di osservazione da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali in quanto la consegna di elenchi di indirizzi mail, ancorché istituzionali, configura una comunicazione di dati personali. In proposito è stato evidenziato che la comunicazione di dati personali è ammessa per l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti in materia di diritto del lavoro solo quando prevista da una norma di legge.

A seguito di apposite interlocuzioni con la scrivente Agenzia, durante le quali è stata data evidenza delle sottese ragioni di tutela del diritto delle organizzazioni sindacali ad effettuare proselitismo attraverso una modalità aggiuntiva di esercizio del diritto di affissione, il Garante ha rappresentato la necessità di introdurre dei correttivi finalizzati alla armonizzazione della clausola in questione con la disciplina della protezione dei dati.

Nell'intento di pervenire ad una soluzione che contemperasse i diversi interessi coinvolti nell'ambito del vigente quadro ordinamentale, l'A.Ra.N. ha aperto un confronto con le confederazioni aventi titolo. A seguito di diversi incontri, tuttavia, nella riunione del 28 maggio 2024 le parti hanno dovuto prendere atto dell'impossibilità di raggiungere una soluzione concordata.

Premesso quanto sopra, si informano le amministrazioni in indirizzo che il Garante per la Protezione dei Dati Personali, preso atto del suddetto mancato accordo, con l'allegata nota del 29 ottobre 2024 n. 126839, nel rammentare le criticità già formulate sulla norma contrattuale, ha precisato che *“spetta comunque al titolare del trattamento assicurare il rispetto della*

disciplina in materia di protezione dei dati personali (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento) il quale esige che sia preliminarmente valutata la sussistenza di idonei presupposti di liceità prima di dare corso a qualunque trattamento, anche considerando la possibilità che lo specifico interesse delle organizzazioni sindacali all'esercizio del diritto di affissione nel contesto organizzativo dell'amministrazione, datore di lavoro, possa essere parimenti conseguito senza dar luogo a comunicazioni di dati personali".

Distinti saluti.

Il Presidente

Cons. Antonio Naddeo



Naddeo Antonio
19.11.2024 17:19:32
GMT+02:00

**GDPD**

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO REALTÀ PUBBLICHE

ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni
Via Del Corso, 476
00186 Roma
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it

e p.c. Responsabile della protezione dei dati
Dott. Pietro De Falco
PEC: dpo@pec.aranagenzia.it

DRP/EP-MEC/335742

(rif.: nota del 4 giugno 2024)

Oggetto: comunicazione degli indirizzi e-mail istituzionali del personale dipendente da parte delle amministrazioni pubbliche alle organizzazioni sindacali. Riscontro.

Si fa riferimento alla segnalazione, pervenuta a questa Autorità, con la quale è stato rappresentato che alcune organizzazioni sindacali costituite presso Enti e Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, nell'esercizio del cd. "diritto di affissione", avrebbero richiesto di acquisire l'elenco degli indirizzi e-mail istituzionali di tutto il personale dipendente in servizio presso le predette Amministrazioni in virtù dell'art. 5, comma 1, del "Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017", così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, del "CCNQ di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le Associazioni Sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024", sottoscritto in data 30 novembre 2023.

Facendo seguito alle interlocuzioni con questo Dipartimento e, da ultimo, alla nota di codesta Agenzia del 4 giugno 2024, con la quale è stato rappresentato che, "[... stante] l'impossibilità di raggiungere l'unanimità dei consensi necessaria per poter firmare un contratto di interpretazione autentica [volto ad assicurare una piena armonizzazione del predetto CCNQ con la disciplina di protezione di dati], le parti hanno constatato l'assenza delle condizioni per definire una soluzione concordata ed hanno conseguentemente sottoscritto il verbale di mancato accordo", si fa comunque integrale rinvio alle considerazioni già espresse nella nota del 25 marzo 2024 (prot. 36986).

Nel rammentare, quindi, le criticità già rappresentate in merito alla possibilità che il citato art. 5, comma 1, del CCNQ del 4 dicembre 2017 possa costituire un'idonea base giuridica ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d. lgs. 196/2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali* (artt. 6, par. 1, lett. e), 2 e 3, e 88 del Regolamento e art. 2-ter del Codice), si fa presente che spetta comunque al titolare del trattamento assicurare il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali in ossequio al principio di responsabilizzazione (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento), il quale esige che sia preliminarmente valutata la sussistenza di idonei presupposti di liceità prima di dare corso a qualunque trattamento, anche considerando la possibilità che lo specifico interesse delle organizzazioni sindacali all'esercizio del diritto di affissione nel contesto organizzativo dell'amministrazione, datore di lavoro, possa essere parimenti conseguito senza dar luogo a comunicazione di dati personali.

Si rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento.

LA DIRIGENTE
Laura Ferola

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

Tel. +39 06 69677 1

protocollo@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.itwww.gpdp.it

FEROLA LAURA
Garante per la protezione dei dati personali
DIRIGENTE
25.10.2024 16:38:07 GMT+02:00